

N. 14.894 di Repertorio -----N. 2.956 di Raccolta
<b>ATTO COSTITUTIVO di SOCIETA' CONSORTILE</b>
<b>a RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno
(30/06/2011)
In Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli 6, presso lo Studio Notarile Boschetti, dinanzi a me dottor
FRANCESCA BOSCHETTI di Giuseppe
NOTAIO in Barbarano Vicentino,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, sono comparsi i signori:
- LESO ANNA, nata a Verona (VR) il 30 settembre 1953, residente e domiciliata in Verona (VR) Via Palestro 4,
Codice Fiscale LSE NNA 53P70 L781X,
la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, della societa' costituita in Italia in data 27 gennaio 2006, di nazionalità italiana, e precisamente della società:
- "ACQUE VERONESI s.c. a r.l.", con sede in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8, capitale sociale deliberato per Euro 1.143.696,00 (unmilionecentoquarantatremilaseicentonovantasei virgola zero zero centesimi), sottoscritto e versato per Euro 1.095.099,00 (unmilionenovantacinquemilanovantanove virgola zero zero centesimi), Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona: 035 670 90232,
a cio' autorizzata in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2011 che, in estratto da me autenticato in data odierna al n. 14.892 di Rep., si allega ( <b>ALLEGATO A</b> ) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattane dai componenti,
- GUZZO ANGELO, nato a Vicenza (VI) l'1 novembre 1959, residente e domiciliato in Camisano Vicentino (VI), Via S. Daniele 34,
Codice Fiscale: GZZ NGL 59S01 L840P,
il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, della societa' costituita in Italia in data 14 dicembre 2004, di nazionalità italiana, e precisamente della società:
- "ACQUE VICENTINE S.P.A.", con sede in Vicenza (VI), Contra' Pedemuro San Biagio n. 72, capitale sociale di Euro 5.845.000,00 (cinquemilioniotto-centoquarantacinquemila virgola zero zero centesimi) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza: 031 967 60247,
a cio' autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2011 che, in estratto da me autenticato in data odierna al n. 14.893 di Rep., si allega ( <b>ALLEGATO B</b> ) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattane dai componenti, approvata dall'Assemblea di coordinamento di "ACQUE VICENTINE S.P.A." con deliberazione in data 10 maggio 2011.
Intervengono, inoltre, al presente atto i signori:

- **TROLESE FABIO**, nato a Padova (PD) il 24 giugno 1968, residente in Saonara (PD), Via Villanova 25 e domiciliato in Vicenza (VI), Contra' Pedemuro San Biagio n. 72,

Codice Fiscale: TRL FBA 68H24 G224J e

- **BERTON FRANCESCO**, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 7 settembre 1959, residente in Verona (VI), Vicolo Croce Verde 4 e domiciliato in Verona (VI), Lungadige Galtarossa 8,

Codice Fiscale: BRT FNC 59P07 L567R,

per rendere le dichiarazioni di cui infra.

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, previa dichiarazione e conferma di essere cittadini italiani e che pure le società come sopra rappresentate sono di nazionalità italiana,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO E COME SEGUE:**

**Articolo 1** Viene costituita tra le società "ACQUE VERONESI s.c. a r.l." e "ACQUE VICENTINE S.P.A.", ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., una Società Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione sociale:

**"VIVERACQUA s.c. a r.l."**

**Articolo 2** La società ha sede nel Comune di Verona (VR).

I comparenti precisano, ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, che l'indirizzo, ove è ubicata la sede legale della società, è il seguente: Verona (VR), Lungadige Galtarossa 8.

**Articolo 3** La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:

- a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006;
- b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite, cartografia e simili;
- c) ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione;
- d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio *call center*);
- e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
- f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili);
- g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento di attività complementari o accessorie alla gestione del Servizio Idrico Integrato o strumentali alle finalità istituzionali degli enti consorziati.

La Società può compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle finalità consortili, nonché, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. Sono quindi tassativamente escluse tutte le attività riservate dalla legge a determinate categorie di soggetti iscritti in appositi albi o elenchi, ed in particolare quelle di sollecitazione del pubblico risparmio, di erogazione del credito al consumo e finanziarie nei confronti del pubblico.

In ogni caso, la Società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività a favore dei soci. Le residue attività possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e nei limiti da esse consentiti, essere prestate nei confronti di altri soggetti, purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese ai soci o sottraggano risorse finanziarie ed economiche destinate alle attività stesse e purché, comunque, siano funzionali alla realizzazione dell'interesse dei soci consorziati.

**Articolo 4** Il capitale sociale iniziale della società è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero centesimi), viene ripartito come infra tra i soci, società "ACQUE VERONESI s.c. a r.l." e "ACQUE VICENTINE S.P.A.", come sopra rappresentate e qui comparse, proporzionalmente al numero di abitanti residenti risultanti dal censimento Istat 2001 nei territori rispettivamente gestiti dalle stesse, entrambe gestori del Servizio Idrico Integrato in Comuni della Regione Veneto, e, pertanto, viene assunto e sottoscritto in denaro dai suddetti soci come segue:

- dalla società "ACQUE VERONESI s.c. a r.l.", una quota di nominali Euro 18.285,00 (diciottomiladuecentoottantacinque virgola zero zero centesimi), pari al 73,14% (settantatre virgola quattordici per cento) del capitale sociale;

- dalla società "ACQUE VICENTINE S.P.A.", una quota di nominali Euro 6.715,00 (seimilasettecentoquindici virgola zero zero centesimi), pari al 26,86% (ventisei virgola ottantasei per cento) del capitale sociale.

L'intero suddetto capitale sociale è già stato prima d'ora versato dai soci, in proporzione alla quota da ciascuna sottoscritta, presso l'UniCredit S.p.A., Agenzia filiale operativa Triveneto Occidentale di Verona, come risulta da ricevuta in data 29 giugno 2011, ragione per cui il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato, come le società socie stesse mi confermano.

**Articolo 5** La durata della società è fissata da oggi fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).

**Articolo 6** La società sarà retta e disciplinata dallo statuto sociale che, scritto su diciotto pagine di nove fogli e composto di ventidue articoli, si allega (**ALLEGATO C**) al presente atto, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio e lettura da me datane alle medesime.

**Articolo 7** L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione, come infra nominato, costituito da 2 (due) componenti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 (quindici), comma primo, dello statuto sociale.

L'Organo Amministrativo resterà in carica per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, come meglio precisato all'articolo 15.11 (quindici punto undici) dello statuto sociale qui allegato sub C), relativamente ai poteri di amministrazione, ed all'articolo 15.8 (quindici punto otto) dello statuto sociale qui allegato sub C), relativamente alla legale rappresentanza della società.

Viene, pertanto, nominato, dalle società socie "ACQUE VERONESI s.c. a r.l." e "ACQUE VICENTINE S.P.A.", come sopra rappresentate, per gli esercizi 2011 (duemilaundici) - 2012 (duemiladodici) - 2013 (duemilatredici) e, comunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), un **Consiglio di Amministrazione** composto da n. 2 (due) membri, nominati nelle persone dei signori **TROLESE FABIO** e **BERTON FRANCESCO**, qui pure comparsi, che accettano.

Alla carica di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** viene nominato il signor **TROLESE FABIO**, mentre alla carica di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione** viene nominato il signor **BERTON FRANCESCO**.

Gli amministratori chiedono ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del C.C. l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 C.C., dallo statuto o da altre norme di legge. Delegano ad espletare l'adempimento me Notaio.

Gli amministratori, come sopra nominati, prendono atto che, salvo diversa delibera assembleare che gli attribuisca un compenso, ad essi spetta solo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio e, comunque, per quanto necessario, rinunciano ad ogni compenso, salvo il rimborso spese.

Il Consiglio di Amministrazione viene investito, come meglio precisato all'articolo 15.11 (quindici punto undici) dello statuto sociale qui allegato sub C), della gestione della Società; a tal fine tale organo può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci. In ogni caso è richiesta la preventiva autorizzazione dei soci, che decideranno ai sensi del punto 13 (tredici) dello statuto sociale con la maggioranza prevista al punto 14 (quattordici) dello statuto sociale, per il compimento dei seguenti atti:

- ogni atto o disposizione comportante una spesa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero centesimi) per singola operazione,

fatti salvi gli impegni di spesa già autorizzati nel budget di esercizio o in altra occasione;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l'assunzione di mutui;
- il rilascio di fidejussioni o altre garanzie, sia reali che personali;
- la transazione di controversie.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alle altre prerogative di Legge e di statuto, spetta la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente con funzioni vicarie.

Ai sensi dell'articolo 15.8 (quindici punto otto) dello statuto sociale qui allegato sub C), la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e la firma sociale, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di sua assenza o impedimento, spettano anche al Vice Presidente.

I componenti, all'unanimità, decidono di non procedere alla nomina del Comitato di Direzione, come ammesso dall'articolo 16.1 (sedici punto uno) dello statuto sociale qui allegato sub C).

Si dà atto che la società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2477 codice civile, per cui non risulta obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ovvero, ai sensi di legge, del Revisore Legale dei conti, cui comunque i soci qui comparsi non intendono, nemmeno volontariamente, procedere.

**Articolo 8** Vengono attribuiti ai signori Trolese Fabio e Berton Francesco, rispettivamente quali Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della costituita società, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri di apportare con stipula unilaterale al presente atto ed all'allegato statuto tutte le varianti che fossero richieste dalle competenti Autorità e di provvedere al ritiro dell'intero capitale sociale presso la Banca suddetta rilasciandone liberatoria quietanza con discarico da ogni responsabilità per l'Istituto ed i suoi Funzionari.

**Articolo 9** Le spese del presente atto e consequenziali, poste a carico della società si indicano nell'importo globale almeno approssimativo, di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero centesimi).

Del  
presente atto scritto da persona di mia fiducia su cinque pagine di tre fogli, ho dato io Notaio chiara lettura ai componenti, che a mia richiesta lo approvano e confermano. Sottoscritto alle ore 15 (quindici) e minuti 30 (trenta).

Firmato Anna Leso

Firmato Angelo Guzzo

Firmato Fabio Trolese

Firmato Francesco Berton

Firmato Francesca Boschetti Notaio L.S.